CARD. VINCENZO LA PUMA

SOMMARIO

DEL

CODICE DI DIRITTO CANONICO

(*Canoni 1-2414*)

TORINO
SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE
Corso Regina Margherita, 176
TORINO . MILANO . GENOVA . PARMA . ROMA . CATANIA

Proprietà letteraria riservata
alla Società Editrice Internazionale di Torino
(M. E. 14633)

Questo *Sommario del Codice di Diritto Canonico* è per Voi, Giovani studiosi del Diritto, che amate imprimere nella mente le Leggi della Chiesa per procurarne sempre meglio l'adempimento.

VINCENZO CARD. LA PUMA

LIBRO I

NORME GENERALI

(Can. 1-86).

PREMESSE

Can. 1-7.

1-6. Il Codice riguarda la Chiesa Latina, non l'Orientale, eccetto in ciò che di natura le spetta; nè, se non consti il contrario, le leggi strettamente liturgiche; nè le Convenzioni con gli Stati. Non toglie, se non lo dice espressamente, diritti, privilegi e indulti; e rigetta tutte le vigenti consuetudini contrarie *riprovate*, anche immemorabili; queste però e le centenarie, se non riprovate, le tollera, a giudizio degli Ordinari. Ritiene la precedente disciplina, pur facendovi opportuni mutamenti. Pertanto sono abrogate tutte le leggi contrarie, anche le particolari se di queste non si dispone altrimenti. Dove si riporta l'antica disciplina, se ne ritiene l'interpretazione secondo i provati autori; dove ne discorda, si sta al senso proprio; e nel dubbio, ci si attiene all'antica. Qualunque pena della quale si tace, come anche le leggi disciplinari non contenute nel Codice, sono abrogate.

7. Sede Apostolica o Santa Sede significa il Papa, le Sa-

cre Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici di cui si serve il Pontefice per il governo della Chiesa.

TITOLO I

Leggi ecclesiastiche.

Can. 8-24.

8-9. Le Leggi valgono dalla promulgazione e si presumono territoriali. Quelle pontificie si promulgano ordinariamente, inserendole nell'organo officiale intitolato "*Acta Apostolicae Sedis*", ed obbligano dopo tre mesi dalla pubblicazione, se per loro natura non obbligano subito o non è disposto diversamente.

10-14. Le Leggi riguardano il futuro, non il passato, se non lo esprimono; e sono irritanti, se rendono nullo un atto contrario; inabilitanti, se incapacitano le persone, e ciò espressamente o equivalentemente. Le Leggi puramente ecclesiastiche obbligano i battezzati sani di mente e di almeno sette anni. Alle leggi generali della Chiesa sono tenuti tutti, alle particolari quelli del territorio nel quale si abbia domicilio o quasi-domicilio e in atto vi si dimori. I pellegrini non sono astretti alle leggi territoriali proprie nell'assenza, salvo danno o personalità della legge, nè a quelle locali che non riguardino ordine pubblico o solennità di atti; sono però tenuti alle leggi generali o particolari sebbene non vigenti nel loro territorio, eccetto che non obblighino dove essi si trovano. I vaghi sono tenuti alle leggi generali e particolari vigenti nel luogo dove si trovano.

15-16. Nel dubbio di diritto nessuna legge obbliga, in quello di fatto può dispensare l'Ordinario, ma ciò in casi in cui il Papa suole dispensare. Nelle leggi irritanti e inabilitanti non scusa l'ignoranza se non è detto espressamente nè questa o l'errore su la legge o la pena o sul fatto proprio si presumono, e neanche generalmente sul fatto altrui notorio, bensì sul non notorio.

17-19. L'interpretazione autentica delle leggi si fa dal Legislatore, dal suo successore o da un incaricato ed ha forza di legge se è fatta come per legge; che se è solo dichiarativa, non deve essere promulgata e vale per il passato; se illustra, allarga o restringe non vale per il passato e deve promulgarsi; se è data per sentenza giudiziale o per rescritto in materie particolari vale per gli interessati. Le leggi si intendono come suonano; nel dubbio si ricorrerà allo scopo, alle leggi parallele, alle circostanze e alla mente del Legislatore. Le leggi penali, restrittive di un diritto, o di eccezione si interpretano strettamente.

20. Se manca una disposizione espressa e non si tratta di pena, si ricorre ai casi simili, ai principî generali, allo stile e alla prassi della Curia, alla comune e costante sentenza dei dottori.

21. Le leggi fatte per evitare un pericolo generale obbligano tutti e sempre.

22-23. La seguente annulla la precedente in quanto contraria o se riordina tutta la materia; la generale non osta a statuti particolari, e nel dubbio non si presume revocata una anteriore, ma occorre conciliare la seguente con la precedente.

24. I precetti dati ai singoli, obbligano questi dovunque, ma non si sollecitano giudizialmente e durano quanto il diritto del Superiore, se non son dati per documento o davanti a due testimoni.

TITOLO II

Consuetudine.

25-30. La consuetudine trae la sua forza unicamente dal consenso del competente Superiore ecclesiastico, e la Comunità capace di legge la può introdurre. Essa non sussiste se è contro il diritto divino; nè contro l'ecclesiastico, se non è ragionevole e prescritta da quarant'anni continui: se è proibita prescrive solo se centenaria o immemorabile. Le riprovate non sono ragionevoli. La consuetudine fuori legge può darsi se ragionevole e prescritta da quaranta anni con intenzione d'obbligarsi. La consuetudine è la migliore interprete della legge; può revocarsi da un'altra contraria legge o consuetudine. La legge non revoca, salva contraria disposizione esplicita, le contrarie consuetudini centenarie o immemorabili, nè la legge generale le consuetudini particolari.

TITOLO III

Còmputo del tempo.

Can. 31-35.

31-34. Il giorno è di 24 ore dalla mezzanotte, la settimana di sette giorni, il mese di 30, l'anno di 365 se non si debbano prendere per la durata che hanno sul calendario. Nel còmputo delle ore si sta all'uso comune; nella Messa ed officio privato, nella comunione, digiuno ed astinenza si può seguire il tempo locale o legale. Per i contratti valgono le norme civili locali vigenti, salvo patti speciali. Il mese e l'anno con proprio nome si prendono come sono. Se l'inizio non è determinato si va da momento a momento, se è continuo si segue il calendario; se no, la settimana si intende di sette giorni, il mese di trenta e l'anno di 365. Se è determinato ma non nell'inizio, per i mesi e gli anni si segue il calendario; se l'inizio coincide col principio del giorno si finisce col principio dell'ultimo dello stesso numero; e se non coincide, il primo giorno non si còmputa e si finisce completo l'ultimo dello stesso numero. Se il mese non ha il detto giorno, p. es. un mese dal 30 gennaio, si finisce secondo i casi con l'ultimo giorno cominciato o completo del seguente mese. Per gli atti che in tempi determinati si rinnovano, come un triennio per la professione, si finisce col giorno uguale al principio e si può agire in tutte le ore.

35. Tempo utile è quello del quale si può

usufruire e non decorre per l'ignorante o impotente: il continuo è senza interruzione.

TITOLO IV

Rescritti.

Can. 36-62.

36-38. Chiunque non è espressamente escluso può ottenere Rescritti, e le grazie e dispense della S. Sede sono sempre valide, anche se date a censurati, salvo eccezioni. Un Rescritto si può impetrare per un altro che l'ignori e vale prima dell'accettazione, pur potendosi non usarne. Vale subito se non c'è un esecutore, altrimenti dopo eseguito.

39-42. Le condizioni, perchè siano essenziali per la validità, devono essere tassative e chiare. In tutti si suppone la verità delle preci, salvo i can. 45, 1054. Se non c'è un esecutore, la verità deve esservi all'atto della concessione; se vi è, dall'esecuzione. La subrezione non rende invalida una grazia, se è espresso il necessario alla validità secondo la prassi della Curia; nè l'obrezione, se una causa motiva almeno è vera. Entrambe in una parte non nuocciono all'altra, se si dànno più grazie in un Rescritto.

43-44. Ciò che è negato da una Congregazione od officio non si può ottenere da un'altra o dall'Ordinario locale, salvo il diritto della Penitenzierìa per il foro interno. Una grazia negata dal proprio Ordinario non si chiederà ad altro ignaro, e chiesta non si concederà senza conoscerne dal primo i motivi. Una grazia negata dal Vicario Generale, non si ottiene validamente dal Vescovo che ignori la negativa, e se la nega il Vescovo, è sempre invalidamente concessa dal Vicario.

45-48. Se nel Rescritto la concessione si fa *motu proprio* non osta la reticenza del vero, eccetto che sia falsa l'unica ragione addotta e salvo il can. 1054. Nessun Rescritto vale se dato a un inabile, contro consuetudini e statuti particolari, diritti acquisiti, salva espressa derogazione. Per errore accidentale anche nel nome non è nullo un Rescritto, qualora a giudizio dell'Ordinario è certa la persona. Nel contrasto fra due Rescritti, prevale il più determinato, e se sono di uguale portata il primo di tempo, se non consta il dolo o la grave negligenza per non uso. Se sono dello stesso giorno nè si conosce chi prima l'impetrò sono entrambi nulli e se c'è bisogno si ricorrerà al concedente.

49-50. I Rescritti si interpretano secondo il senso usuale e si limitano ai casi espressi. Quelli litigiosi, ledenti diritti e leggi private o per ottenere benefici si interpretano strettamente, gli altri largamente.

51-59. Un Rescritto Apostolico senza esecutore si deve presentare all'Ordinario, se ivi si dice, o se si tratti di cose pubbliche o se è da constatarne le condizioni. Se non è determinato il tempo si può, senza frode o dolo, esibire quando si crede.

È invalida l'esecuzione fatta prima di ricevere le lettere e accertatane l'autenticità e l'integrità, eccetto che officialmente ciò conosca altrimenti l'esecutore. Questi non può rifiutare l'esecuzione semplicemente commessagli, se non in casi di manifesta nullità per obrezione o subrezione, per non adempiute condizioni, o indegnità che offenda altri. Se la grazia è rimessa al suo arbitrio, la può concedere o no. Nell'esecuzione deve stare al mandato sotto pena di nullità qualora non si adempiano le condizioni e le forme sostanziali. I Rescritti di foro esterno si debbono eseguire per iscritto. L'esecutore può incaricare un altro, se non gli è vietato o determinato un sostituto; ma se fu scelto tassativamente, non può commettere ad altri che atti preparatori. L'esecuzione può essere fatta dal successore nella dignità od officio, se non ci fu scelta tassativa di persona. Se l'esecutore sbaglia, può ripetere l'esecuzione; e per le tasse starà al canone 1507.

60-61. Un Rescritto revocato per atto speciale dal Superiore è valido fino a pervenuta comunicazione; per legge contraria non cessa un Rescritto se non è espresso, o la legge è data dal Superiore del concedente. I Rescritti non cessano per vacanza della Sede Apostolica o della Diocesi se non consta il contrario o se la facoltà è a favore di determinata persona, e la cosa è integra.

62. Se un Rescritto contiene privilegio o dispensa, si osserveranno inoltre i canoni seguenti.

TITOLO V

Privilegi.

Can. 63-79.

63-65. I privilegi si possono acquistare per diretta concessione, per comunicazione, per consuetudine o prescrizione. Si presume la concessione se vi è un possesso centenario o immemorabile. Per comunicazione anche nella forma ugualmente principale, supposta la capacità del comunicante, s'intendono concessi quei privilegi che il primo privilegiato ebbe direttamente in perpetuo e senza speciale riguardo al luogo, alla cosa o alla sua persona. Nella comunicazione in forma accessoria i privilegi seguono le vicende del principale; non così se concessi in forma ugualmente principale.

66. Le facoltà abituali si considerano come privilegi oltre il diritto. E se non fu scelta tassativamente la persona o altrimenti provveduto, non cessano con l'Ordinario, ma rimangono trasmesse al successore. Le facoltà concesse al Vescovo competono anche al Vicario Generale. Ogni facoltà importa i necessari poteri per il suo esercizio effettivo.

67-68. Il privilegio si deve intendere esclusivamente secondo il suo tenore e nel dubbio si starà al can. 50, ma in modo che vi appaia un favore.

69-70. Nessuno è obbligato a servirsi di un privilegio, se per

altra causa non nasca l'obbligo. Il privilegio s'intende perpetuo, se non consta il contrario.

71-77. I privilegi contenuti nel Codice si revocano per legge generale: per gli altri si segue il can. 60. I privilegi cessano per rinuncia accettata, e si può rinunciare a quelli che contengono un favore personale. I singoli però non possono rinunciare ai privilegi concessi alla Comunità, alla dignità o a un luogo; nè la Comunità a quelli attribuiti a lei per legge o la cui rinunzia pregiudicasse alla Chiesa o agli altri. Cessato il diritto del concedente non cessa un privilegio se non è dato con la formola *a nostro beneplacito* o altra equivalente. Il privilegio personale segue la persona e con essa si estingue: il reale cessa con la cosa o il luogo e in questo ultimo caso rivive se fra cinquant'anni risorge il luogo. Per non uso o uso contrario non cessano i privilegi non onerosi, bensì quelli che son di peso agli altri, se vi sopravviene prescrizione o tacita rinunzia. Cessano, se mutate le condizioni delle cose, diventano nocivi o illeciti; come pure finito il tempo o il numero dei casi concessi, salvo il canone 207.

78. Chi abusa del privilegio, merita di esserne privato e l'Ordinario ne avvertirà la S. Sede nel caso di privilegi da essa concessi.

79. Un privilegio ottenuto a voce vale in coscienza, ma in foro esterno occorre la prova.

TITOLO VI

Dispense.

Can. 80-86.

80-83. Le dispense le dà il Legislatore, il Successore, il Superiore e chi ne ha la facoltà. Gli Ordinari, senza facoltà almeno implicitamente concessa, non dispensano dalle leggi generali eccetto casi difficili e urgenti, senza possibilità di ricorrere alla S. Sede e in leggi dalle quali essa suole dispensare. Gli Ordinari dei luoghi dispensano dalle leggi diocesane, di Concili provinciali o plenari, ma non da quelle che per determinato luogo furono date dal Papa, salvo il can. 81. I parroci dispensano solo se espressamente autorizzati.

84-86. Dalle leggi ecclesiastiche non si dispenserà che per giusti motivi e considerata la gravità della legge; altrimenti la dispensa data da un inferiore è illecita e invalida. Nel dubbio se la causa sia sufficiente è lecito chieder la dispensa, e questa è lecita e valida. Non solo la dispensa secondo il canone 50 è di stretta interpretazione, ma anche la facoltà di dispensare data per casi determinati. La dispensa che ha carattere permanente cessa nei modi stessi come i privilegi e per cessazione totale della causa motiva.